

ATTO N. 364/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente
ATTIVITA' ECONOMICHE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Relatore Consigliere Stefano Pastorelli

Relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del R.I.


SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività
espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione
fiscale”*

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 20 gennaio 2021

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa il 1 febbraio 2021




**COMUNICAZIONE DELLA II
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la II Commissione consiliare permanente nella seduta del 20 gennaio 2021 ha esaminato in sede redigente, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Interno, l'**Atto n. 364** (Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Pastorelli, Carissimi, Fioroni, Mancini, Nicchi e Rondini, concernente: "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale") ed ha deliberato all'unanimità i n. 4 articoli di cui consta la proposta di legge così come risultano riformulati.

Inoltre, ha nominato quale relatore all'Assemblea, il Consigliere Stefano Pastorelli autorizzando la relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si richiede altresì l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta consiliare.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Pastorelli, Carissimi, Fioroni, Mancini, Nicchi e Rondini, concernente: "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale", depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 10 luglio 2020 e assegnata, in pari data, per competenza alla II Commissione consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 364);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Interno l'esame si è svolto in sede redigente;

VISTO il parere del Consiglio delle Autonomie Locali;

ATTESO che sull'atto in parola sono state svolte due audizioni con i soggetti individuati dalla Commissione, in data 7 e 13 gennaio 2021;

VISTO l'emendamento sostitutivo dell'intera proposta di legge presentato dai Consiglieri Stefano Pastorelli, Daniele Carissimi, Paola Fioroni, Valerio Mancini, Daniele Nicchi ed Eugenio Rondini;

ATTESO che la proposta di legge come emendata è stata sottoscritta anche dai Consiglieri Fabio Paparelli, Michele Bettarelli e Vincenzo Bianconi;


VISTI gli articoli deliberati dalla II Commissione consiliare permanente (ATTO N. 364/BIS);

UDITA la relazione della II Commissione consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno, dal Consigliere Stefano Pastorelli;

ATTESO pertanto che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento medesimo è riservata all'Assemblea la votazione finale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;




VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con voto finale sull'intera legge che ha registrato n.
.... voti favorevoli, n. voti contrari e n. voti di
astensione, espressi nei modi di legge dai
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale", composta da n. 4 articoli nel testo che segue:



**TESTO DELIBERATO DALLA I COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE (ART. 28, COMMA 2, R.I.)**

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta norme per la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, al fine di tutelare il lavoro svolto dai professionisti e, contestualmente, ridurre e contrastare l'evasione fiscale.


Art. 2
(Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)

1. La presentazione di istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3
(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)

1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione è effettuata dall'amministrazione che ha ricevuto l'istanza.




3. Le disposizioni dell'articolo 2 e dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai procedimenti inerenti gli interventi di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove il committente non abbia già corrisposto integralmente il compenso dovuto al professionista e abbia optato per la cessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera b), del d.l. 34/2020.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)


1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Articolo dell'atto 364bis	Descrizione dell'intervento e degli eventuali effetti finanziari / osservazioni
Art. 1 Oggetto e finalità	<p>Definisce come finalità della legge la tutela delle prestazioni professionali ed il contrasto all'evasione fiscale, e come oggetto di intervento la disciplina delle istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto di privati cittadini ed imprese private da parte di professionisti terzi.</p> <p><i>Essendo una disposizione di principio non implica oneri in sé in quanto è la definizione degli strumenti individuati per perseguire le finalità che possono delineare o meno oneri aggiuntivi. Inoltre la finalità come enunciata fa intravedere attraverso il contrasto all'evasione fiscale maggiori entrate per il sistema PA nel suo complesso.</i></p>
Art. 2 Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione	<p>Dispone l'obbligo, al momento della presentazione di un'istanza autorizzativa o di intervento alla PA, di depositare anche la lettera di affidamento dell'incarico al professionista incaricato di deposito dell'istanza stessa sottoscritta dal committente unitamente a copia del documento di identità.</p> <p><i>La disposizione prevede una documentazione aggiuntiva da presentare in fase di procedimento amministrativo da parte del richiedente, tale documentazione dovrebbe essere in possesso del richiedente e pertanto non dovrebbe comportare aggravii contrari al processo di semplificazione amministrativa. Si potrebbe ipotizzare un onere amministrativo maggiore dovuto all'archiviazione di ulteriori documenti da parte della Pubblica amministrazione, lo spazio di archiviazione per quanto piccolo in termini di dimensioni di singolo documento replicato per il numero di procedimenti amministrativi in atto potrebbe avere complessivamente una consistenza non trascurabile. D'altra parte la potenziale riduzione di evasione fiscale dovrebbe più che compensare l'onere di archiviazione, pertanto la disposizione appare neutrale dal punto di vista finanziario.</i></p>
Art. 3 Pagamenti per la prestazione professionale effettuata	<p>Dispone che la mancata presentazione della dichiarazione di pagamento delle correlate spettanze da parte del committente ai professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali è ostativo al completamento dell'iter amministrativo da parte della PA, fino alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti. Al comma 3 si fa eccezione alla norma ostativa in caso il committente abbia optato per la cessione del credito d'imposta invece di corrispondere integralmente il compenso al professionista.</p> <p><i>L'articolo 3 anche dispone l'acquisizione da parte della PA di documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dalla normativa vigente in materia dell'istanza presentata, nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tale onere amministrativo non appare sovraccaricare il procedimento amministrativo in modo sostanziale, né contrastare il processo di semplificazione amministrativa, in quanto i potenziali oneri aggiuntivi per la PA in termini di archiviazione dei documenti appaiono compensati dalla potenziale riduzione di evasione fiscale. Pertanto la disposizione appare neutrale dal punto di vista finanziario.</i></p>
Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria	<p>Afferma l'assenza di nuovi oneri a carico del bilancio regionale conseguenti l'attuazione della legge.</p> <p>Si utilizza la formulazione di neutralità finanziaria, come disposta dalla Regione Abruzzo nella legge riguardante la stessa materia e riformulata di seguito riferendosi alla Regione</p>



Umbria come articolo 4:

Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Umbria e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Tale formulazione intende essere esaustiva, esplicativa e comprensiva degli effetti finanziari su tutto il sistema della PA coinvolto dalla presente proposta di legge e non limitarsi agli effetti finanziari a carico del bilancio regionale. Si ricorda che la normativa nazionale di riferimento per gli effetti finanziari delle leggi (L. 196/09 Legge di contabilità e finanza pubblica.) prevede all'art.19¹ che le leggi regionali debbano valutare e giustificare la neutralità finanziaria o altrimenti fornire la copertura finanziaria delle disposizioni che coinvolgono altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite.

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI

Nel complesso la proposta di legge non appare comportare nuovi oneri finanziari né per il bilancio regionale, né per l'insieme del sistema PA. La finalità perseguita di contrasto all'evasione fiscale potrebbe anzi comportare maggiori entrate per il sistema PA nel suo complesso.

1 Art. 19 Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.
2. Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.